



Regolamento del Corso di dottorato di ricerca

Dipartimento di **Lettere e Filosofia** _____

Dottorato in **Testi contesti e fonti dall'antichità all'età contemporanea** _____

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Funzionamento del Collegio dei docenti

Art. 3 - Accesso al Corso

Art. 4 - Docenti Supervisor

Art. 5 - Piani formativi dei dottorandi

Art. 6 - Verifiche del profitto dei dottorandi

Art. 7 - Organizzazione dell'attività didattica

Art. 8 - Attività di tutorato e didattica integrativa

Art. 9 - Adempimenti organizzativi, amministrativi e contabili

Art. 10 - Esame finale

Art. 11 - Elezione dei rappresentanti dei dottorandi iscritti al Corso

Art. 12 - Domande di partecipazione al Collegio dei docenti

Art. 13 - Norme finali

Allegati:

- | | |
|--------------------|--|
| Modello A | – Autorizzazione Incremento borsa |
| Modello B | – Rendicontazione Incremento borsa |
| Modello C | – Attestazione Incremento borsa |
| Form C [Modello C] | – Certification of the activity abroad |



Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 10 comma 1, del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca (d'ora in avanti Regolamento di Ateneo), disciplina gli aspetti didattici e organizzativi del Corso di dottorato di ricerca indicato in epigrafe.

Art. 2 - Funzionamento del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti (d'ora in avanti Collegio) si riunisce, di regola, almeno tre volte in un anno e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno al fine di espletare in tempo utile i compiti ad esso attribuiti, ovvero su richiesta di almeno 5 componenti. La convocazione è inviata mediante posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione con allegato l'ordine del giorno. Il termine di convocazione può essere ridotto, in caso di particolare urgenza, a due giorni.
2. Se necessario, i componenti possono partecipare alle riunioni del Collegio e votarne le deliberazioni in collegamento telematico. La partecipazione in modalità telematica deve garantire **almeno** la condivisione dell'audio per tutta la durata della riunione.
3. In casi di particolare urgenza il coordinatore può indire una riunione telematica da svolgere via mail, con invio delle delibere da adottare e conseguente voto favorevole dei membri del Collegio da esprimere via mail.
4. Le riunioni del Collegio sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vicario o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano in ruolo presente alla seduta.
5. Le riunioni del Collegio sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati e vi prende parte la maggioranza dei componenti, anche se collegati in via telematica.
6. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo prevedano maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.
7. Alle sedute del Collegio non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta indispensabile l'audizione per la trattazione di argomenti specifici. In tal caso, il Coordinatore dispone l'invito e lo sottopone alla ratifica del Collegio ad inizio seduta. Gli estranei devono comunque allontanarsi al momento delle votazioni.



8. Nessuno può prendere parte alla discussione ed alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Art. 3 - Accesso al Corso

1. La Commissione esaminatrice per l'accesso al Corso è nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei docenti.
2. La commissione esaminatrice è presieduta dal professore ordinario o, in mancanza, dal professore associato più anziano in ruolo e a parità di ruolo dal più anziano di età. La convocazione deve avvenire in tempo utile per consentire l'espletamento delle procedure di ammissione entro il termine previsto dal Regolamento d'Ateneo.
2. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al Corso, eventualmente articolata per curriculum, si svolge con le seguenti modalità per tutti i curricula attivati nel bando di selezione:
 - a) valutazione di titoli, curriculum e progetto di ricerca titoli; tale valutazione comporta un giudizio motivato di ammissione o non ammissione alla prova scritta, senza votazione
 - b) prova scritta articolata per curriculum, con votazione espressa in sessantesimi e votazione minima di 40/60 per essere ammessi alla prova orale;
 - c) prova orale con discussione del progetto di ricerca, con votazione espressa in sessantesimi e votazione minima di 40/60 per il superamento della prova e l'inserimento nella graduatoria finale
3. La graduatoria finale è data dalla somma delle votazioni conseguite nella prova scritta e nella prova orale ed è unica per tutti i curricula.

Art. 4 - Docenti Supervisor

1. Nella prima seduta di ogni nuovo Ciclo il Collegio assegna a ciascun dottorando uno o più docenti con la funzione di Supervisor (d'ora in avanti indicati come il Supervisor). Qualora ne ravvisi la necessità, il Collegio può sostituire, con delibera motivata, il Supervisor in qualsiasi fase del ciclo formativo del dottorando. Il Supervisor è di norma un membro del Collegio ma può anche essere individuato fra altri docenti dell'Università di Cassino non appartenenti al Collegio. Il Supervisor può essere affiancato da un docente di altra Università italiana o straniera, qualora se ne ravveda l'opportunità sulla base del progetto di ricerca del dottorando.

Art. 5 - Piani formativi dei dottorandi

1. Entro il **30 novembre**, il Collegio definisce un Manifesto degli studi del Corso che elenca le attività



formative previste per l'anno accademico sia presso l'Ateneo che presso altre Università o enti di ricerca italiani o stranieri con cui il dottorato ha stabilito convenzioni o intrattiene rapporti di collaborazione.

2. Entro il *31 dicembre* del primo anno di Corso, ciascun dottorando presenta al Collegio il proprio Piano formativo annuale, preparato d'intesa con il Supervisore, nel quale sono indicati gli obiettivi di studio e di ricerca che si prefigge di raggiungere e il programma delle attività che ritiene utili per il loro perseguimento. Il Piano formativo deve indicare il peso in CFU delle attività previste, in modo da assicurare l'acquisizione, al termine del triennio, di 180 CFU. La redazione della tesi di dottorato comporta l'acquisizione di 90 CFU nel triennio, così ripartiti: 20 CFU nel primo anno, 30 nel secondo anno, 40 nel terzo anno. Alle attività comuni organizzate dall'Ateneo è riservato un intervallo di 8-20 CFU; il Collegio ha inoltre facoltà di prevedere una quota massima di 5 CFU per attività formative a scelta del dottorando.
3. I Piani formativi, eventualmente integrati dal Collegio e approvati entro il **31 gennaio**, costituiscono il riferimento per la verifica annuale dell'assolvimento degli obblighi formativi dei dottorandi. ~~e possono essere modificati annualmente, su richiesta del dottorando, seguendo la medesima procedura della prima presentazione.~~



Art. 6 - Verifiche del profitto dei dottorandi

1. Entro il **15 ottobre** il dottorando presenta al Collegio una relazione sulle attività formative e di ricerca svolte nel corso dell'anno accademico precedente, indicando per ciascuna di esse il peso in CFU. In pari data il Supervisore presenta al Collegio una relazione sul percorso formativo del dottorando e la proposta motivata di ammissione o di non ammissione all'anno accademico seguente o all'esame finale.
2. A partire dal II anno di corso il dottorando deve integrare la relazione sulle attività formative e di ricerca svolte con un seminario aperto al pubblico, da svolgersi entro il **31 ottobre**, su un argomento connesso alla preparazione della tesi di dottorato.
3. Entro il **31 ottobre** il Collegio convoca il dottorando per la discussione della relazione sulle attività svolte e ne verifica l'assolvimento degli obblighi formativi, deliberandone l'ammissione o la non ammissione all'anno di corso seguente o all'esame finale. Il Collegio può, all'occorrenza, nominare una Commissione ristretta composta da almeno tre membri, che sovrintende alla presentazione della relazione del dottorando e propone al Collegio le deliberazioni da adottare.
4. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi, il Collegio può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica posticipandola al massimo di due mesi. Lo slittamento della verifica può essere concesso una sola volta nella carriera del dottorando.
6. Qualora una verifica risulti negativa, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal Corso e ne dà comunicazione al Rettore per l'emanazione del relativo Decreto.

Art. 7 - Organizzazione dell'attività didattica

1. L'attività formativa è organizzata in:
 - a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del Corso; tali attività comuni sono organizzate in forma di corsi per un numero di lezioni non inferiore a tre e comportano l'acquisizione di CFU compresi fra 5 e 10 in base al numero di lezioni e ore complessive.
 - b) attività formative specifiche, volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi; tali attività si svolgono in forma di seminari, cui può essere attribuito un numero di CFU non superiore



a 2; tali seminari sono distinti per curriculum, ferma restando la facoltà per ogni dottorando di partecipare a seminari di curricula diversi dal proprio.

c) altre attività formative a scelta del dottorando, con l'approvazione del Collegio, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando, fermo restando il limite massimo di 5 CFU previsto dall'art. 5 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 8 - Attività di tutorato e didattica integrativa

1. All'inizio di ciascun anno accademico il Collegio acquisisce la disponibilità dei dottorandi a svolgere attività di didattica integrativa e di tutorato in favore degli studenti dei Corsi di laurea e laurea magistrale.
2. Il Collegio affida a ciascun dottorando, nei limiti previsti dal Regolamento di Ateneo, le attività didattiche e di tutorato, in base alle richieste formulate dal Dipartimento che è sede amministrativa del Corso.

Art. 9 - Adempimenti organizzativi, amministrativi e contabili

1. Le richieste di autorizzazione per le attività formative o di ricerca esterne all'Ateneo (quali ad esempio: la partecipazione a scuole/corsi/seminari, i periodi di soggiorno in Italia o i periodi di soggiorno all'estero) devono essere trasmesse al Collegio con almeno 30 giorni di anticipo, corredate da un programma delle attività previste approvate dal Supervisore. Nel caso di soggiorni in Italia o all'estero, il Collegio ne dà comunicazione al Rettore ed all'Ufficio Dottorati utilizzando il Modello allegato al presente Regolamento, di cui forma parte integrante come **Modello A-Autorizzazione**, ai fini dell'integrazione della borsa o della corresponsione dell'importo equivalente per i dottorandi senza borsa.
2. Tutti i dottorandi sono tenuti ad effettuare un soggiorno di studio e ricerca di almeno 3 mesi nell'arco del triennio di corso presso una Università o ente di ricerca straniero.
3. Le richieste per l'integrazione della borsa, sia per le attività svolte in Italia che per quelle svolte all'estero, debbono essere presentate al Collegio entro 60 giorni dal termine dell'attività stessa, insieme alla dichiarazione del Supervisore esterno, italiano o straniero, che certifichi lo svolgimento delle attività formative e di ricerca utilizzando i Modelli allegati al presente Regolamento, di cui formano parte integrante come **Modello B- Rendicontazione**, **Modello C- Attestazione** (per le attività svolte in Italia) e **Form C** (per le attività svolte all'estero). Il dottorando è



inoltre tenuto a presentare al Coordinatore una relazione sulle attività svolte, da sottoporre all'approvazione del Collegio. Il Collegio può definire eventuali modalità di recupero di attività formative delle quali il dottorando non ha potuto usufruire.

4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento che è sede amministrativa del Corso.

Art. 10 - Esame finale

1. Le procedure per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca e le cadenze temporali entro cui tali procedure devono svolgersi sono quelle previste dal Regolamento d'Ateneo.

Art. 11 - Elezione dei rappresentanti dei dottorandi iscritti al Corso

1. I rappresentanti dei dottorandi nel Collegio sono individuati mediante una procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento che è sede amministrativa del Corso.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti a tutti i Cicli del Corso, attivi al momento dell'indizione della procedura elettorale (esclusi i dottorandi in co-tutela per i quali l'Ateneo sia sede ospitante). Il *quorum* richiesto per la validità della votazione è fissato al 15% degli aventi diritto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della tornata elettorale.

Art. 12 - Domande di partecipazione al Collegio dei docenti

1. Le domande di partecipazione al Collegio dei docenti possono essere presentate tramite richiesta scritta da inoltrare al Coordinatore del corso entro il 31 marzo.

Art. 13 - Norme finali

1. Il presente Regolamento, predisposto dal Collegio, è approvato con la procedura prevista dall'art. 10 del Regolamento di Ateneo.
2. Il Consiglio del Dipartimento, che è sede amministrativa del Corso, delibera sulle eventuali modifiche ed integrazioni proposte dal Collegio e le sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il presente Regolamento ha validità nella sua interezza a partire dal XXXVI Ciclo, mentre per i Cicli precedenti si applica esclusivamente alle procedure avviate successivamente



all'approvazione o a quelle non definite nei Regolamenti vigenti.



Riepilogodellescadenze

Data	Adempimento
30 novembre	Il Collegio Definisce il manifesto degli studi
31 dicembre	I dottorandi presentano i propri Piani Formativi
31 gennaio	Il Collegio approva i Piani Formativi
15 ottobre	I dottorandi presentano una Relazione sulle attività svolte
31 ottobre	Dal II anno i dottorandi tengono un seminario
31 ottobre	Il Collegio verifica l'assolvimento degli obblighi formativi



Al Magnifico Rettore
dell'Università di Cassino e del L.M.
e p.c. **Al Direttore Generale**
e p.c. **Al Settore Ricerca, Ufficio Dottorati**

Autorizzazione per idottorandi a svolgere attività di ricerca in Italia o all'estero.

Dipartimento	
Dottorato di ricerca in	
Coordinatore	
Supervisore/i	
Dottorando	
Anno di corso	
Ciclo	
Durata del soggiorno	dal ___/___/___ al ___/___/___.
Supervisore esterno	
Posizione del Supervisore esterno	

Si comunica che il dottorando di cui all'oggetto, svolgerà, nell'ambito delle attività di studio connesse allo sviluppo del suo tema di ricerca, un periodo di studio presso

(l'Università, l'Ente, la Società,)

(Dipartimento, Reparto,),

sita/o in _____,

e che il soggiorno (in Italia/all'estero) avrà una durata presumibilmente di circa _____ (gg/mesi).

Cassino, ___/___/___

Il Coordinatore del Corso

Il/I Supervisore/i



**Al Magnifico Rettore
dell'Università di Cassino e del L.M.
Al Direttore Generale
Al Settore Ricerca, Ufficio Dottorati**

Rendicontazione per l'integrazione della borsa per attività di ricerca in Italia del 10%
 all'estero del 50%

Dipartimento	
Dottorato di ricerca in	
Coordinatore	
Supervisore/i	
Dottorando	
Anno di corso	
Ciclo	
Durata del soggiorno	dal __/__/____ al __/__/____.
Supervisore esterno	
Posizione del Supervisore esterno	

Il sottoscritto dottorando dichiara, nell'ambito delle attività di studio connesse al tema di ricerca a lui affidato, di aver svolto un periodo di studio presso
(l'Università, l'Ente, la Società,)

(Dipartimento, Reparto,)

sita/o in

e chiede pertanto l'integrazione della borsa di dottorato.

Si allega l'attestato del Supervisore (italiano/straniero) che certifica il regolare svolgimento della ricerca.

Cassino, __/__/____

Il Dottorando

Modello C



(Inserire la denominazione dell'Università, dell'Ente, della Società,)

**Al Magnifico Rettore
dell'Università di Cassino e del L.M.**

Conferma dell'attività di ricerca svolta in Italia presso Università, Enti e Società private

Dipartimento	
Dottorato di ricerca in	
Coordinatore	
Supervisore	
Dottorando	
Anno di corso	
Ciclo	
Durata del soggiorno	dal ___/___/___ al ___/___/___.
Supervisore esterno	
Ruolo Supervisore esterno	

Confermo che il dottorando sopra indicato ha svolto attività di ricerca presso

(l'Università, l'Ente, la Società,)

nella sede di

nel (laboratorio/Gruppo di ricerca/.....)

del (Dipartimento, Reparto,)

_____, ___/___/___

Il Supervisore

Form C – Certification of the activity abroad

(Name of the Partner Institution)

--

**To the President
Of the University of Cassino and
Southern Lazio**

Reference: Certification of the activity abroad.

Department	
Supervisor (Uniclam)	
PhD Student	
Grade	
Programme	
Period of stay	from ___/___/___ to ___/___/___.
Supervisor (host institution)	
Position of the Supervisor (host institution)	

Hereby, I confirm that the above mentioned PhD Student has been doing research at

(Host Institution) _____

(place) _____

(Lab/Research Group/...) _____

(Department/Unit/ ...) _____

_____, ___/___/___

The Supervisor
